



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 44 del 13-09-2017

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA

di 1^a CONVOCAZIONE

seduta

Pubblica

OGGETTO: Modifica degli statuti delle società partecipate "Farmacia di Lonato" Srl e "Lonato Servizi" Srl.

L'anno Duemiladiciassette, addì **Tredici**, del mese di **Settembre**, alle ore **21:00**, nella Sala delle adunanze consiglieri, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dal regolamento comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.


All'appello risultano:

Presenti	Assenti
TARDANI ROBERTO CASTELLINI MASSIMO UGOLINI MICHELE BRESCIANI FIORENZO GIACOMELLI LAURA ORLINI ELENA SCARPELLA FERRUCCIO LEONARDI VALENTINO FERRARINI NICOLA SIMONETTI CHRISTIAN VITELLO MICHELE PERINI PAOLA LOCANTORE ANDREA CARASSAI DANIELA MAGAZZA ROSSELLA	SIMBENI FLAVIO RAZZI SILVIA
Presenti: 15	Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale MARINATO MARINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti anche gli Assessori comunali: Bianchi Nicola, Magagnotti Michela, Vanaria Roberto e Papa Oscar.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere FERRARINI NICOLA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

Deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 13-09-2017

OGGETTO: Modifica degli statuti delle società partecipate “Farmacia di Lonato” Srl e “Lonato Servizi” Srl.

Relazione sull'argomento il dirigente dell'area economico finanziaria dott. Davide Boglioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica” (in seguito T.U.S.P.), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2016 ed è entrato in vigore il 23 settembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124;
- in data 16 giugno 2017 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 100, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

RICORDATO che il sopra richiamato Testo unico:

- disciplina la costituzione, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta e delinea per tali società un insieme di deroghe espresse, a di fuori delle quali continuano ad applicarsi le norme del codice civile e del diritto privato;
- impone alla Società partecipate di adeguare i propri Statuti alle nuove disposizioni, ed in particolare gli stessi dovranno:
 - o indicare la misura minima del fatturato per lo svolgimento dei compiti affidati dall'ente o dagli enti controllanti in caso di affidamenti “in house providing”;
 - o determinare la costituzione dell'organo di amministrazione, i requisiti personali degli amministratori, le eventuali deleghe amministrative e le funzioni degli amministratori;
 - o disciplinare il controllo contabile sulle società;

VISTI in particolare i seguenti articoli del TUSP:

- articolo 3 (Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica);
- articolo 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche);
- articolo 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico);
- articolo 16 (SOCIETÀ IN HOUSE);
- articolo 26 (Altre disposizioni transitorie).

RILEVATO che le Società interamente partecipate dal Comune di Lonato del Garda, per le quali è necessario procedere alla revisione degli Statuti, sono:

- Lonato Servizi Srl
- Farmacia di Lonato Srl

RITENUTO, pertanto, di ottemperare a quanto disposto dal T.U.S.P. in tema di adeguamento statutario stabilendo per tutte le partecipate le modifiche statutarie che dovranno prevedere in particolare che:

- 1) l'organo amministrativo sia costituito, di norma, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In questo caso l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile. In tale ultimo caso il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque;
- 2) qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia;
- 3) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- 4) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- 5) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- 6) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- 7) la limitazione ai casi previsti dalla legge per la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta; 8) non sia consentito in deroga all'art. 2475, terzo comma, del codice civile che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Relativamente agli organi di controllo gli Statuti dovranno prevedere:

1. nelle S.r.l sempre la nomina di un revisore o dell'organo di controllo. Nei casi consentiti dalla legge l'organo di controllo è di norma monocratico.
2. introdurre, ove non previsto, l'equilibrio di genere anche nell'organo di controllo in coerenza con quanto stabilito dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

In aggiunta alle modifiche di cui al punto precedente tutte le società in house dovranno prevedere nel proprio statuto:

- che l'oggetto sociale sia esclusivo e riconducibile ad una o più attività di cui alle lettere a), b) d) ed e) dell'art 4 del T.U.S.P., eliminando conseguentemente le attività non coerenti a quanto previsto dalla norma, potendosi comunque cumulare la gestione di servizi di interesse generale con la gestione di servizi strumentali;
- che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile.

VISTE le proposte di modifica statutaria della società partecipate dell'Ente agli atti comunali.

DATO ATTO CHE in allegato al presente atto gli uffici hanno predisposto apposito testo di raffronto tra il vigente statuto delle società partecipate e quelli adeguati in conformità al T.U.S.P. (Allegato A e B).

RICORDATO che, con deliberazione C.C. n. 18 del 30 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

VISTI gli articoli 42, comma 4, 107, comma 3, 175 e 187 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO l'art. 30 del vigente "Regolamento comunale di contabilità";

VISTI i pareri favorevoli espressi, dal dirigente dell'area economico-finanziaria, dott. Davide Boglioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta e dal Segretario Generale dott.ssa Marina Marinato, in relazione alla conformità della proposta stessa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi degli artt. 50 e 52 dello Statuto comunale;

dopo ampia ed esauriente discussione, con gli interventi di numerosi consiglieri di cui al documento depositato agli atti;

astentisi dal voto n. 4 consiglieri (**CARASSAI, LOCANTORE, MAGAZZA, PERINI**), con voti favorevoli n. 11, espressi, mediante un sistema di votazione elettronico, da n. 15 membri presenti;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di modifica degli Statuti delle società Partecipate "Farmacia di Lonato" s.r.l. e "Lonato Servizi" s.r.l. come risultanti dagli allegati schemi comparati;

2) di autorizzare la Giunta Comunale ad apportare con propria deliberazione eventuali modifiche agli Statuti allegati, che fossero richieste in sede notarile per il solo adeguamento normativo;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, modificata dalla L. 15/2005, sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e reputi di esserne direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione di Brescia del

Tribunale Amministrativo Regionale, presentando i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio comunale;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con separata e successiva votazione effettuata mediante un sistema elettronico, per dare corso celermente alle variazioni richieste.

votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n.	15	
ASTENUTI	n.	4	(CARASSAI, LOCANTORE, MAGAZZA, PERINI)
FAVOREVOLI	n.	11	

STATUTO DELLA SOCIETA'

FARMACIA DI LONATO SRL

STATUTO VIGENTE APPROVATO CON DELIBERAZIONI DEL C.C. 93/2007 E 156/2008	MODIFICHE PROPOSTE AI SENSI DEL D. LGS. 175/2016 E 100/2017
--	--

CAPITOLO 1. DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA -OGGETTO

1.1 DENOMINAZIONE	
E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 113 e 116 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, una società a responsabilità limitata con la denominazione "Farmacia di Lonato S.r.l."	E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 113 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, una società a responsabilità limitata con la denominazione "Farmacia di Lonato S.r.l." società a totale capitale pubblico locale per la gestione dell'attività di farmacia comunale dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci mediante affidamenti "in house" ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ente pubblico o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La società opera con l'ente pubblico o gli enti pubblici soci nella misura minima dell'ottanta per cento del proprio fatturato per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati. Potrà pertanto realizzare con soggetti diversi o per finalità diverse, ma sempre rientranti nell'oggetto sociale, non più del 20% del proprio fatturato. Detto limite tuttavia potrà essere superato, ma solo a condizione che la maggiore attività svolta permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

1.2 SEDE	
La sede è in Lonato. La società, con decisione dell'organo amministrativo, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, agenzie, filiali e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi previsti dalla legge.	

--	--

1.3 DURATA	
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2055 (salvo proroga od anticipato scioglimento per deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge).	

1.4 OGGETTO	
<p>La società ha per oggetto:</p> <p>1) la gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci e per le quali gli stessi abbiano provveduto al conferimento o all'affidamento della gestione.</p> <p>L'attività comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; • la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi • l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza; • la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica, inclusi servizi sanitari o socio-sanitari in quanto ammessi dalle norme vigenti; <p>2) La società potrà inoltre gestire farmacie ed effettuare servizi farmaceutici anche a favore o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.</p>	

3) La società assicura l'informazione ai clienti sui servizi e sui prodotti posti sul mercato

4) Con espressa esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico e nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge n. 77/1983, dal D.Lgs. n. 385/1993 e dal D.Lgs. n. 415/1996 e di ogni successiva disposizione in materia, la Società potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- L'assunzione di partecipazioni in altre società o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso o affine al proprio, o comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia italiane che di diritto estero, sia quotate che non quotate;

- Il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate o enti partecipati;

- L'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma alle società partecipate o enti partecipati. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili, prestare garanzie anche a favore di terzi nonché assumere in misura non prevalente partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine, senza fine di collocamento presso il pubblico, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

La società potrà svolgere attività e compiti non direttamente affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci a condizione che il fatturato da esse derivanti non superi il venti per cento del fatturato complessivo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società'

CAPITOLO 2. CAPITALE E PARTECIPAZIONI

2.1 AMMONTARE DEL CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) diviso in partecipazioni ai sensi di quanto stabilito dal Codice Civile. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante l'assegnazione di attività sociali ai soci, nel rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.

2.2 PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni immobili, crediti e tutti gli altri elementi dell'attivo patrimoniale suscettibili di valutazione economica. Possono altresì essere oggetto di conferimento prestazioni d'opera o di servizi garantiti da una polizza di assicurazione, da una fideiussione o da un versamento in denaro a norma dell'art. 2464 C.C. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. In mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. A carico dei soci in ritardo nel versamento decorre l'interesse legale, fermo restando il disposto dell'art. 2466 c. c.. Le partecipazioni sono trasferibili ai sensi dell'art. 2469 c.c. salva la prelazione di cui al successivo articolo 2.3. Il socio non può sottoporre a pegno volontariamente tutto o parte delle proprie partecipazioni o costituirle in garanzia o in usufrutto senza l'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, deliberante con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2.3 PRELAZIONE

Le partecipazioni sociali e di ogni altro diritto reale su di esse sono liberamente trasferibili per atto tra vivi con le sole eccezioni di seguito elencate. Se intestate a società fiduciaria, le partecipazioni possono essere liberamente trasferite da quest'ultima al mandante iniziale, a patto che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti a società controllata o controllante. Se il trasferimento delle partecipazioni ha luogo in forza di successione "mortis causa" esso non è sottoposto ad alcun limite o condizione, salvo l'obbligo per gli eredi di nominare un rappresentante comune. Negli altri casi spetta agli altri soci il diritto di prelazione. All'uopo il socio che intende vendere la propria partecipazioni a soggetti diversi da quelli indicati al primo comma deve darne comunicazione agli altri soci tramite l'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. ,specificando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, il nominativo del potenziale acquirente ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci che risultano iscritti nel libro soci a tale data, assegnando loro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro questo termine i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato essi si considerano rinunciatari. L'offerente sarà, quindi, libero di vendere o trasferire a terzi la propria

partecipazione (o il proprio diritto di opzione) entro il termine perentorio di sei mesi ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci. Decorso tale termine, senza aver perfezionato la vendita, l'alienante dovrà nuovamente rinnovare l'offerta agli altri soci prima di alienare la propria partecipazione. Se il diritto di prelazione è esercitato da un solo socio, questi avrà diritto di acquistare l'intera partecipazione sociale offerta in vendita. Se più soci manifestano l'intenzione di acquistare la partecipazione suddetta, questa verrà ripartita tra gli stessi in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nella società. Qualora il corrispettivo richiesto dal socio alienante o comunque offertogli da un terzo apparisse manifestamente superiore al reale ed effettivo valore della partecipazione, i soci entro il medesimo termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di chiedere che la valutazione della partecipazione sia devoluta, a proprie spese, ad un collegio di arbitratori, promuovendone la costituzione secondo le modalità indicate al successivo articolo 7.3. In tal caso i soci avranno diritto di acquistare la partecipazione al prezzo stabilito dal Collegio suddetto, dandone comunicazione all'organo amministrativo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della decisione del Collegio, salvo che il socio alienante rinunci a cedere la propria partecipazione, accollandosi peraltro le spese del giudizio arbitrale. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione è liberamente trasferibile al soggetto ed alle condizioni indicati nella comunicazione di cui sopra. Le disposizioni precedenti non si applicano se tutti i soci consentono per iscritto, anche con separati atti, al libero trasferimento delle partecipazioni.

2.4 FINANZIAMENTO DEI SOCI

<p>La Società ha facoltà di acquisire mutui, prestiti o finanziamenti dai soci, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 1settembre 1993 n. 385 e delle altre prescrizioni normative vigenti al momento dell'apporto, in modo che tale acquisizione non sia considerata raccolta di risparmio tra il pubblico. Tali somme saranno infruttifere di interessi, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto. L'aumento di capitale sociale può essere effettuato anche attraverso offerta di quote di partecipazione di nuova emissione a terzi, in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.</p>	
--	--

<p>2.5 RECESSO DEL SOCIO</p>	
<p>Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile.</p>	<p>In caso di recesso di uno dei soci pubblici decadono gli affidamenti in house dallo stesso operati.</p>

CAPITOLO 3. DECISIONI DEI SOCI

<p>3.1 DECISIONI</p>	
<p>Le decisioni dei soci, oltre che con delibera assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art 2479 c.c.</p> <p>La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti contenenti il medesimo testo, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, se nel testo non è indicato un termine diverso.</p>	

--	--

3.2 LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso purché in uno Stato membro dell'Unione Europea. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i termini stabiliti dall'art. 2478 bis. I soci decidono su materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sotto pongono alla loro approvazione.

L'assemblea regolarmente convocata rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vengono prese in conformità alla legge e al presente statuto. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, ricevere trasmettere o visionare documenti, intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti.

3.3 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con raccomandata al domicilio risultante dal libro soci, od in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Sono valide le assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c. .

3.4 INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

-siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci;

-sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

-vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c. . Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

3.5 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea secondo i

<p>sistemi di amministrazione compete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Amministratore unico; -al Presidente del Consiglio e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e all'amministratore delegato, se nominati, ovvero al consigliere più anziano. Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. Il Presidente verifica la regolarità dell'assemblea a norma dell'art. 2479 bis c.c. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. 	
--	--

<p>3.6 QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI</p>	
<p>L'assemblea delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.</p>	

CAPITOLO 4. AMMINISTRAZIONE

<p>4.1 SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE</p>	
<p>La società può essere amministrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da un Amministratore unico; - da un Consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, comunque entro il limite massimo previsto dalla legge. <p>Quando il Consiglio di Amministrazione è formato da due soli membri, in caso di disaccordo tra i suoi componenti sulla nomina del presidente o sulla revoca del consigliere delegato, decade l'intero consiglio.</p>	<p>1. La società è di norma amministrata da un Amministratore unico.</p> <p>L'Assemblea, con deliberazione motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque</p>

	<p>membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione regionale di controllo della corte dei conti ed alla struttura individuata con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 175/2016.</p>
--	--

4.2 REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI	
<p>I componenti dell'organo amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) possono essere anche non soci; b) durano in carica: secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa; c) sono rieleggibili. 	<p>I componenti dell'organo amministrativo e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e finanze.</p>

4.3 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è così regolato:

A) PRESIDENZA. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché sia data ai consiglieri adeguata informazione circa le materie iscritte all'ordine del giorno. Coordina i lavori del Consiglio verificando la regolarità della sua costituzione, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

B) RIUNIONI. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché nell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori in carica, oppure da almeno due membri effettivi del Collegio Sindacale se istituito. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante invito redatto su qualsiasi supporto, sia cartaceo che magnetico da comunicarsi a mezzo telegramma, telefax o lettera raccomandata A.R. , ovvero con qualsiasi sistema di comunicazione purché sia idoneo a garantire la ricevuta di ritorno o la conferma dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore. Nel caso in cui la convocazione venga richiesta dagli amministratori o dai sindaci, se il Presidente non provvede entro dieci giorni ad effettuare la convocazione, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ogni membro dell'organo amministrativo.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in

A) PRESIDENZA. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente, senza compensi aggiuntivi, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché sia data ai consiglieri adeguata informazione circa le materie iscritte all'ordine del giorno. Coordina i lavori del Consiglio verificando la regolarità della sua costituzione, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

manca anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dagli intervenuti. Le adunanze possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei consiglieri;

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

C) **DELIBERAZIONI.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che il Consiglio sia composto di soli due membri, nel qual caso le decisioni si prendono all'unanimità.

D) **CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO PER ISCRITTO.** Nei casi previsti dalla legge, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; ad ogni amministratore deve essere assicurato il diritto di partecipare alle decisioni e a tutti gli aventi

diritto una adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti contenenti il medesimo testo, da parte della maggioranza degli Amministratori. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, se nel testo non è indicato un termine diverso. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E" devono essere trascritte senza indugio su apposito libro tenuto a norma di legge, essere firmate da chi presiede e dal segretario di volta in volta nominato dal presidente del consiglio anche tra gli estranei. La relativa documentazione è conservata dalla società.

E) DELEGA. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega: - ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri; - o ad uno o più amministratori delegati. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, ultimo comma, c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

E) DELEGA. Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 175/2016:

- a) il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

4.4 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

Qualunque sia il sistema di amministrazione adottato dalla società, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può

compiere, quindi, tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano all'assemblea. In ogni caso l'organo amministrativo non potrà, senza preventiva autorizzazione dell'organo assembleare, compiere atti che comportino l'indebitamento della Società per un ammontare superiore al valore del capitale sociale, né deliberare l'apertura di filiali o sedi staccate, assumere personale anche a tempo determinato o affidare incarichi a terzi.

4.5 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed ai medesimi potrà essere attribuito un compenso, in misura fissa o in percentuale sugli utili, la cui misura sarà determinata dall'assemblea con deliberazione valida fino a modifica. L'assemblea può, inoltre, riconoscere agli amministratori una indennità di fine mandato, suscettibile di variazioni con future delibere assembleari, da liquidare al momento della cessazione del loro rapporto di collaborazione, anche provvedendo alla stipula di appositi contratti assicurativi, da accantonarsi alla fine di ogni esercizio amministrativo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed ai medesimi potrà essere attribuito un compenso, in misura fissa o in percentuale sugli utili, la cui misura sarà determinata dall'assemblea con deliberazione valida fino a modifica.

Il compenso è determinato nei limiti previsti dalla legge e dal decreto da emanarsi a cura del Ministro dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art. 11, comma 6 del decreto legislativo 175/2016. Non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. Non possono altresì essere riconosciuti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

4.6 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.

La rappresentanza della società compete, in via generale e senza limitazioni:

- all'amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio di amministrazione o al Vice Presidente, se nominato, nei casi di assenza o impedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione;

-agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli atti o categorie di atti. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

CAPITOLO 5. CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

5.1 COLLEGIO SINDACALE

Ove la legge lo richieda o l'Assemblea dei soci lo decida la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi (di cui uno Presidente) e due supplenti, ovvero da un Revisore unico, che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili; alla scadenza del termine restano in carica con tutti i poteri sino alla loro effettiva sostituzione.

Salvo diversa decisione dei soci, il Collegio Sindacale ha anche funzione di controllo contabile.

I Sindaci devono essere scelti tra i soggetti, anche non soci, aventi i requisiti di legge ed il loro compenso viene fissato nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

Nel caso in cui i Sindaci svolgano anche funzioni di controllo contabile, devono essere scelti tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori.

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini un revisore per il controllo contabile, questo deve essere iscritto al Registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Giustizia.

Il controllo contabile sulla società, è attribuito ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione esterna iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge. Restano salve le speciali incompatibilità previste dall'art. 2409 quinquies, comma 1 cod. civ.

5.2 CONTROLLO DEI SOCI	
Quando il Revisore contabile non è nominato, ai sensi del precedente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 2476 c.c..	

CAPITOLO 6. BILANCI

6.1 ESERCIZIO SOCIALE	
L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.	

6.2 BILANCI	
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.	

6.3 UTILI	
<p>L'utile netto del bilancio approvato è ripartito come segue:</p> <p>a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;</p> <p>b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea. Il pagamento degli utili viene effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo entro i termini annualmente fissati dallo stesso. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono in favore della società.</p>	

CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI GENERALI

7.1 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
In caso di scioglimento della società,	

l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

7.2 DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, a tale fine eletto. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio; in mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

7.3 CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere fra la società ed i soci, o loro aventi causa, ovvero tra i soci medesimi e/o loro aventi causa, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un arbitro unico (o collegio arbitrale) nominato dalla Commissione per l'Arbitrato prevista da detto regolamento, che emetterà la propria determinazione secondo equità in via irrituale e con lodo non impugnabile.

7.4 RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia di società a responsabilità limitata.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia, ed in particolare al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni.

STATUTO DELLA SOCIETA'

LONATO SERVIZI S.R.L.

STATUTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CC 96 DEL 14.12.2005	MODIFICHE PROPOSTE AI SENSI D.LGS 175/2016 E 100/2017
<p data-bbox="384 481 552 499">Articolo 1</p> <p data-bbox="363 517 572 537">DENOMINAZIONE</p> <p data-bbox="148 560 794 627">1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata</p> <p data-bbox="284 645 655 665">"LONATO SERVIZI S.R.L."</p> <p data-bbox="148 687 794 799">società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici degli enti locali.</p> <p data-bbox="148 817 794 1137">Qualora la Società "LONATO SERVIZI S.R.L." assuma direttamente la titolarità del servizio in qualità di società a capitale interamente pubblico, gli enti pubblici titolari del capitale sociale eserciteranno sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.</p> <p data-bbox="148 1155 794 1435">La società può operare esclusivamente con gli enti costituenti o affidanti. Non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non può partecipare ad altre società o enti.</p>	<p data-bbox="1043 481 1211 499">Articolo 1</p> <p data-bbox="1023 517 1232 537">DENOMINAZIONE</p> <p data-bbox="809 560 1455 627">1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata</p> <p data-bbox="944 645 1316 665">"LONATO SERVIZI S.R.L."</p> <p data-bbox="809 687 1455 1008">società a totale capitale pubblico locale per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci mediante affidamento "in house" ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p data-bbox="809 1408 1455 1608">2. L'ente pubblico o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.</p> <p data-bbox="809 1626 1455 2072">3. La società opera con l'ente pubblico o gli enti pubblici soci nella misura minima dell'ottanta per cento del proprio fatturato per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati. Potrà pertanto realizzare con soggetti diversi o per finalità diverse, ma sempre rientranti nell'oggetto sociale, non più del 20% del proprio fatturato. Detto limite tuttavia potrà essere superato, ma solo a condizione che la</p>

	<p>maggior attività svolta permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>SEDE</p> <p>1. La società ha sede in Comune di Lonato all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter Disp. Att. Codice Civile.</p> <p>2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, rappresentanze anche all'estero, meri uffici amministrativi e stabilimenti.</p>	
<p>Articolo 3</p> <p>OGGETTO</p> <p>1. La Società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità, anche attraverso la modalità organizzativa denominata del "global service", nei settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizio idrico integrato, interventi sul reticolo minore e sull'assetto idrogeologico; - forestazione e cura delle aree boschive, gestione dei parchi e delle riserve naturali; - piscine comunali ed altri impianti sportivi, ivi compresi i servizi accessori e connessi quali, a mero titolo esemplificativo, bar, ristoranti, pizzerie; - gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali via via accorpate dall'Ente Locale; - servizi integrati di mobilità: trasporto urbano ed extraurbano, attività di noleggio con autobus, 	<p>Articolo 3</p> <p>OGGETTO</p> <p>1. La Società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità affidati "in house" dagli enti soci a mezzo di specifici contratti di servizio, anche attraverso la modalità organizzativa denominata del "global service", o svolte nei confronti di soggetti diversi nei limiti dell'art. 1 comma 3, nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizio idrico integrato, interventi sul reticolo minore e sull'assetto idrogeologico; - forestazione e cura delle aree boschive, gestione dei parchi e delle riserve naturali; - piscine comunali ed altri impianti sportivi, ivi compresi i servizi accessori e connessi quali, a mero titolo esemplificativo, bar, ristoranti, pizzerie; - gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali via via accorpate dall'Ente Locale; - servizi integrati di mobilità: trasporto urbano ed extraurbano, attività di noleggio con autobus,

<p>attività complementari al trasporto di persone, quali i trasporti scolastici e per i disabili, gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità; attività di officina per riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ripristini e manutenzioni stradali ivi compresa la manutenzione della segnaletica stradale, le attività di asfaltatura e manutenzione ordinaria dei fondi stradali; - gestione dei parcheggi e dei parcometri, servizi alla circolazione e viabilità come ausiliari del traffico; - gestione integrale degli arredi urbani, che incidono sugli impianti pubblicitari, ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale. - organizzazioni e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari; - organizzazioni e gestione mense finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande; - gestione integrata dei servizi condominiali, uffici e strutture pubbliche, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: <ul style="list-style-type: none"> * gestione del rapporto con gli eventuali inquilini, per quanto riguarda la riscossione dei canoni di affitto, * manutenzione d'impianti elettrici, idraulici, manutenzioni meccaniche, piccoli lavori edili, lavori di carpenteria e muratura, pulizie, 	<p>attività complementari al trasporto di persone, quali i trasporti scolastici e per i disabili, gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità; attività di officina per riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ripristini e manutenzioni stradali ivi compresa la manutenzione della segnaletica stradale, le attività di asfaltatura e manutenzione ordinaria dei fondi stradali; - gestione dei parcheggi e dei parcometri, servizi alla circolazione e viabilità come ausiliari del traffico; - gestione integrale degli arredi urbani, che incidono sugli impianti pubblicitari, ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale. - organizzazioni e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari; - organizzazioni e gestione mense finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande; - gestione integrata dei servizi immobiliari, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: <ul style="list-style-type: none"> * l'acquisto, la manutenzione straordinaria la ristrutturazione e la realizzazione ex novo di immobili a destinazione abitativa, commerciale, o in ogni caso per le finalità istituzionali degli enti affidanti; * gestione del rapporto con gli eventuali inquilini degli enti soci, per quanto riguarda la riscossione dei canoni di affitto, * manutenzione d'impianti elettrici, idraulici, manutenzioni meccaniche, piccoli lavori edili, lavori di carpenteria e muratura, pulizie,
--	---

<p>sgomberi, tinteggiatura di locali;</p> <p>* attività di guardiania;</p> <p>- attività connesse all'igiene ambientale a titolo meramente esemplificativo:</p> <p>* gestione operativa dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali e assimilati, inclusa la raccolta anche differenziata e trasporto, recupero, trattamento e smaltimento di cui al D.lgs. 22/97;</p> <p>* attività di espurgo di pozzi neri, bonifica, sanificazione disinfestazione, derattizzazione;</p> <p>* spazzamento e pulizia di strade e piazze.</p> <p>* gestione di impianti fissi, propri e di titolarità di terzi, gestione di stazioni di trasferimento e di stazioni di rifiuti raccolti in modo differenziato di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; di impianti di trattamento chimico fisico e/o biologico di rifiuti; di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati; gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali; di impianti di discarica per rifiuti pericolosi; di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi; di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D. Lgs. 22/97;</p> <p>- attività connesse alla gestione integrata dei servizi e delle aree cimiteriali comprendenti lo sfalcio del verde, la pulizia delle aree, le operazioni cimiteriali di gestione della luce votiva;</p> <p>- attività connesse ai servizi energetici. A titolo meramente esemplificativo:</p>	<p>sgomberi, tinteggiatura di locali;</p> <p>* attività di guardiania;</p> <p>- attività connesse all'igiene ambientale a titolo meramente esemplificativo:</p> <p>* gestione operativa dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali e assimilati, inclusa la raccolta anche differenziata e trasporto, recupero, trattamento e smaltimento di cui al D.lgs. 22/97;</p> <p>* attività di espurgo di pozzi neri, bonifica, sanificazione disinfestazione, derattizzazione;</p> <p>* spazzamento e pulizia di strade e piazze.</p> <p>* gestione di impianti fissi, propri e di titolarità di terzi, gestione di stazioni di trasferimento e di stazioni di rifiuti raccolti in modo differenziato di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; di impianti di trattamento chimico fisico e/o biologico di rifiuti; di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati; gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali; di impianti di discarica per rifiuti pericolosi; di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi; di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D. Lgs. 22/97;</p> <p>- attività connesse alla gestione integrata dei servizi e delle aree cimiteriali comprendenti lo sfalcio del verde, la pulizia delle aree, le operazioni cimiteriali di gestione della luce votiva;</p> <p>- attività connesse ai servizi energetici. A titolo meramente esemplificativo: efficientamento</p>
---	---

<p>- installazione, cablatura, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso destinati;</p> <p>- servizio di manutenzione, realizzazione e progettazione verde pubblico, forestazione, gestione e manutenzione delle aree boschive, delle riserve e dei parchi naturali;</p> <p>- servizio di gestione integrata di centrali operative di pronto intervento, anche attraverso il servizio di call center;</p> <p>- studi di fattibilità, progetti di intervento, consulenze, progetti di sensibilizzazione ed educazione ambientale; redazione di studi e ricerche;</p> <p>- realizzazione di centri di documentazione, ecoistituti, siti web in materia ambientale; sostegno a progetti inerenti le tecnologie appropriate e la gestione dei rifiuti in paesi in via di sviluppo promossi da associazioni, gruppi di volontariato, missionari, agenzie internazionali.</p> <p>I servizi affidati alla società andranno svolti nel rispetto delle normative nazionali e regionali di settore.</p> <p>2. La società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate.</p> <p>3. La società ha per oggetto altresì:</p> <p>* il finanziamento anche sotto forma di leasing quale utilizzatrice;</p> <p>* l'acquisto, la vendita, la permuta,</p>	<p>energetico negli edifici, produzione di energia da fonti rinnovabili, formazione e sensibilizzazione in materia di contenimento dei consumi e utilizzo di fonti rinnovabili;</p> <p>- installazione, cablatura, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso destinati;</p> <p>- servizio di manutenzione, realizzazione e progettazione verde pubblico, forestazione, gestione e manutenzione delle aree boschive, delle riserve e dei parchi naturali;</p> <p>- servizio di gestione integrata di centrali operative di pronto intervento, anche attraverso il servizio di call center;</p> <p>- studi di fattibilità, progetti di intervento, consulenze, progetti di sensibilizzazione ed educazione ambientale; redazione di studi e ricerche;</p> <p>- realizzazione di centri di documentazione, ecoistituti, siti web in materia ambientale.</p> <p>I servizi affidati alla società andranno svolti nel rispetto delle normative nazionali e regionali di settore.</p> <p>2. La società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate.</p> <p>3. La società ha per oggetto altresì:</p> <p>* il finanziamento anche sotto forma di leasing quale utilizzatrice;</p> <p>* l'acquisto, la vendita, la permuta,</p>
---	--

<p>la lottizzazione, la costruzione, la locazione, l'affitto, l'amministrazione la conduzione e la utilizzazione in genere di immobili propri;</p> <p>* la società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie, il rilascio di avalli e fidejussioni e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria.</p> <p>4. Resta preclusa alla società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio; - l'intermediazione mobiliare; - l'attività finanziaria rivolta al pubblico; - l'erogazione del credito al consumo; - l'esercizio di tutte quelle attività che secondo la legge sono riservate. <p>Le attività per le quali la legge richiede particolari condizioni e/o specifiche autorizzazioni e/o l'iscrizione in albi o registri, possono essere iniziate solo dopo che le condizioni e/o autorizzazioni e/o iscrizioni si siano verificate.</p> <p>5. Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale possono essere esercitate dalla società sia in Italia che all'estero.</p>	<p>la lottizzazione, la costruzione, la locazione, l'affitto, l'amministrazione la conduzione e la utilizzazione in genere di immobili propri;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti soci; nello svolgimento di detta attività potrà acquisire la proprietà di beni immobili al fine della successiva gestione diretta, ovvero locazione, affitto o alienazione; potrà procedere ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nonché di ristrutturazione nel rispetto della normativa urbanistica vigente; <p>* la società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie, il rilascio di avalli e fidejussioni e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria.</p> <p>4. Resta preclusa alla società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio; - l'intermediazione mobiliare; - l'attività finanziaria rivolta al pubblico; - l'erogazione del credito al consumo; - l'esercizio di tutte quelle attività che secondo la legge sono riservate. <p>Le attività per le quali la legge richiede particolari condizioni e/o specifiche autorizzazioni e/o l'iscrizione in albi o registri, possono essere iniziate solo dopo che le condizioni e/o autorizzazioni e/o iscrizioni si siano verificate.</p> <p>5. La società può inoltre acquisire la proprietà degli impianti, delle dotazioni e delle reti necessarie a svolgere il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale con</p>
---	---

	<p>vincolo di inalienabilità e di destinazione funzionale al servizio di distribuzione del gas naturale da parte del soggetto individuato a seguito della procedura prevista dalla normativa di settore.</p>
<p align="center">Articolo 4</p> <p align="center">DURATA</p> <p>1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).-</p> <p>2. La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.</p>	
<p align="center">Articolo 5</p> <p align="center">DOMICILIO - COMPROPRIETA' QUOTE</p> <p>Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. In caso di comproprietà di una quota si applica l'art.2347 del Codice Civile.</p>	
<p align="center">Articolo 6</p> <p align="center">CAPITALE E QUOTE SOCIALI</p> <p>1. Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).</p> <p>2. Potranno essere soci della Società:</p> <p>a) i Comuni che intendono affidare alla società i servizi di cui sono titolari;</p> <p>b) altri soggetti pubblici diversi da quelli sub. a) o soggetti privati, in contemporanea alle norme vigenti.</p>	<p>2. Potranno essere soci della Società:</p> <p>a) i Comuni che intendono affidare alla società i servizi di cui sono titolari;</p> <p>b) altri soggetti pubblici diversi da quelli sub. A).</p> <p>Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D. Lgs 175/2016 è ammessa la partecipazione di capitali privati solo se prescritta da norme di legge, purchè avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza dominante sulla società controllata.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">TRASFERIMENTO QUOTE - PRELAZIONE - GRADIMENTO</p> <p>1. L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con offerta di quote di nuova emissione a terzi ai sensi dell'art. 2481-bis c.c., oppure a seguito di cessione di una parte delle quote possedute dal Comune di Lonato</p> <p>2. La scelta dei soci privati è effettuata con procedure di evidenza pubblica.</p> <p>3. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con decisione dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente Statuto.</p> <p>4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.</p> <p>5. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.</p> <p>6. L'alienazione di più della metà meno una delle quote possedute, da parte dei Comuni dai quali la Società ha ottenuto in affidamento diretto la gestione di uno dei servizi pubblici indicati all'articolo 3 comporta la cessazione dell'affidamento diretto.</p> <p>7. Le quote sono liberamente cedibili a</p>	<p>2. La scelta dei soci privati, nei limiti di cui all'art. 6 è effettuata con procedure di evidenza pubblica.</p>
--	---

terzi, fatto salvo il diritto di prelazione all'acquisto da parte dei soci e quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

8. Tenuto conto delle finalità sociali e di pubblico servizio perseguite dalla società, la prelazione sorge sia in caso di cessione a titolo oneroso che a titolo gratuito. Inoltre, in dipendenza delle stesse finalità, la prelazione sarà esercitata al prezzo massimo determinato secondo equità, d'accordo tra le parti o con la procedura di cui infra.

9. La prelazione è quindi disciplinata ai successivi commi del presente articolo.

10. PRELAZIONE. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) la propria quota ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente con raccomandata A.R. informare il Presidente del Consiglio di amministrazione della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente debbono manifestare (a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione) la propria incondizionata volontà ad acquistare le quote o i diritti di opzione offerti.

10. PRELAZIONE. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) la propria quota ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente con raccomandata A.R. informare l'amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

11. L'amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente debbono manifestare (a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata all'amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione) la propria

<p>Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci per mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.</p> <p>12. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alla quota posseduta, su tutte le quote o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le quote o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.</p> <p>13. Nel caso in cui il corrispettivo chiesto per la cessione venga considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione e non si trovi accordo tra le parti, detto corrispettivo verrà fissato mediante procedura prevista dall'art.8, in materia di recesso dalla società.</p> <p>14. L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte di enti pubblici territoriali locali, della maggioranza delle quote.</p> <p>15. GRADIMENTO. Nel caso i soci non intendano esercitare la prelazione, essi potranno indicare un altro acquirente che sia loro più gradito rispetto a quello indicato dal socio cedente, nelle forme e termini suindicati. Il gradimento vale anche per trasferimenti mortis causa o a titolo gratuito e comunque per ogni fattispecie per cui non si renda</p>	<p>incondizionata volontà ad acquistare le quote o i diritti di opzione offerti. L'amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci per mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.</p> <p>14. L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte di enti pubblici territoriali locali, della maggioranza delle quote</p>
--	---

applicabile la prelazione; in tutti i detti casi gli eredi/donatari/cessionari non graditi dovranno essere liquidati del valore delle quote ovvero dovrà essere trovato un acquirente. La liquidazione od il prezzo verranno fatti ai sensi del successivo articolo. Il gradimento verrà espresso dai soci in assemblea con la maggioranza prevista per la deliberazione dell'assemblea ordinaria. E' fatto salvo, ricorrendone i presupposti, il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2469 e 2473 del C.C.

16. Le quote sono trasferibili liberamente (senza il rispetto delle formalità suindicate) solo:

- se trasferite dal Comune di Lonato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo con consenso unanime preventivo scritto dei soci;

- in caso di intestazione per la sola gestione a società fiduciaria autorizzata ai sensi di legge o in caso di reintestazione agli effettivi proprietari da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario);

- in caso di successione mortis causa a favore del coniuge, di fratelli/sorelle, di genitori, di figli, di nipoti in linea retta e collaterale.

17. Prelazione e gradimento spettano anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denuntiatio.

Articolo 8

RECESSO

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione,

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

h) la fusione o la scissione della società.

2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

3. I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di introduzione o soppressione di clausole compromissorie.

4. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

5. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o

con raccomandata a mano.

6. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

7. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

8. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

9. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

10. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

11. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12. Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il diritto di recesso.

13. Il valore delle quote è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote.

14. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra

indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

15. Qualora il socio che esercita il recesso contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

16. Gli amministratori offrono in opzione le quote del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute.

17. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoptate.

18. Le quote inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi con la procedura del gradimento.

19. In caso di mancato collocamento delle quote, le quote del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili.

20. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale e l'eventuale trasformazione o lo

<p>scioglimento della società.</p> <p>21 Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2482; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 9 QUOTE SOCIALI</p> <p>1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni sociali sono determinate in misura proporzionale al conferimento (art. 2468 c.c.).</p> <p>2. La qualità di socio comporta di per sé piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 10 SOCIO UNICO</p> <p>Quando le partecipazioni risultano appartenere ad un solo ente pubblico o muta tale unico socio, si applicano le previsioni di legge ed in particolare l'articolo 2462 comma secondo del Codice civile.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 11 FINANZIAMENTI</p> <p>1. I soci potranno finanziare la società e la società potrà acquistare fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito che sotto altra forma nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge. I finanziamenti potranno anche essere infruttiferi, a tempo indeterminato e non proporzionali alla quota di capitale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 12 VOTO IN ASSEMBLEA</p>	

<p>1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione (art. 2479 comma quinto c.c.)</p> <p>2. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino regolarmente iscritti a libro soci.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 14 ASSEMBLEA</p> <p>1. L'assemblea è regolarmente convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>2. Il termine di cui sopra può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, il Consiglio di Amministrazione segnalerà nella relazione prevista dall'art. 2428 cod civ. le ragioni della dilazione.</p> <p>3. Essa sarà inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.</p> <p>4. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.</p>	<p>1. L'assemblea è regolarmente convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>2. Il termine di cui sopra può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, l'organo amministrativo segnalerà nella relazione prevista dall'art. 2428 cod civ. le ragioni della dilazione.</p> <p>3. Essa sarà inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.</p> <p>4. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 AVVISO DI CONVOCAZIONE</p> <p>1. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta per mezzo di avviso trasmesso con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fatto pervenire ai</p>	<p>1. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta per mezzo di avviso trasmesso con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fatto pervenire ai</p>